

**COMUNE DI BUSSERO**  
Provincia di Milano



**REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI  
PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'ATTIVITA'  
AMMINISTRATIVA**

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 30/11/2007

# INDICE

<b>PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Casi di esclusione.....</i>	<i>2</i>
<b>CAPO II.....</b>	<b>3</b>
<b>CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI E SONDAGGI D’OPINIONE.....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 3 - Finalità e metodi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Organizzazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Consultazione – Esito - Utilizzazione.....</i>	<i>4</i>
<b>CAPO III.....</b>	<b>5</b>
<b>CONSULTE.....</b>	<b>5</b>
<i>Art. 6 - Istituzione e finalità.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Nomina e funzioni delle consulte.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Ufficio di presidenza.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Convocazione e validità delle consulte.....</i>	<i>6</i>
<b>CAPO IV.....</b>	<b>7</b>
<b>COMITATI DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<i>Art. 10 - Costituzione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Composizione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Funzionamento.....</i>	<i>7</i>
<b>CAPO V.....</b>	<b>7</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>7</b>
<i>Art. 13 - Entrata in vigore.....</i>	<i>7</i>
<b>ALLEGATO 1.....</b>	<b>8</b>
<b>COMITATO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE DELL’ASILO NIDO.....</b>	<b>8</b>
<i>Art. 1 - Funzioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 2 - Composizione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 3 - Durata.....</i>	<i>8</i>
<b>ALLEGATO 2.....</b>	<b>9</b>
<b>COMITATO DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO MENSA.....</b>	<b>9</b>
<i>Art. 1 - Natura e finalità.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 2 - Composizione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 3 - Durata.....</i>	<i>10</i>
<b>ALLEGATO 3.....</b>	<b>11</b>
<b>COMITATO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE AI SERVIZI SCOLASTICI.....</b>	<b>11</b>
<i>Art. 1 - Funzioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 2 - Composizione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 3 - Durata in carica.....</i>	<i>11</i>

# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 - Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione previsti dalle norme legislative nazionali e regionali e dallo statuto del Comune al fine di assicurare il diritto ad una piena e consapevole partecipazione di tutti i cittadini all'azione amministrativa del Comune (art. 5, 43 e seg. dello statuto).
2. Gli istituti di partecipazione sono:
  - la consultazione di associazioni nei procedimenti amministrativi (ex art.43 dello statuto);
  - la consultazione dei cittadini (ex art.46);
  - le consulte permanenti (ex art.46);
  - il consiglio comunale dei ragazzi (ex art.47);
  - la presentazione di istanze, petizioni e proposte (ex art.48);
  - il referendum consultivo (ex art.49);
  - l'azione popolare (ex art.52);
3. Il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve essere perseguito dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa e utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto.

### *Art. 2 - Casi di esclusione*

1. Gli istituti riguardanti i rapporti con le associazioni, le istanze, petizioni, proposte, il referendum e il consiglio comunale dei ragazzi sono oggetto di distinte norme regolamentari.
2. Sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui al presente regolamento le audizioni informali in qualsiasi modo organizzate dall'Amministrazione Comunale per raccogliere semplici indicazioni di massima e pareri non strutturati da gruppi, associazioni o singoli senza effetto vincolante sull'attività amministrativa

## **CAPO II**

### **CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI E SONDAGGI D'OPINIONE**

#### *Art. 3 - Finalità e metodi*

1. La giunta, sentito il consiglio comunale, o su proposta dello stesso, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio, per indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa, relative a interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo questionari o sondaggi previa adozione di apposito provvedimento.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati nel predetto provvedimento.
3. La consultazione può interessare:
  - a) particolari fasce di cittadini, categorie, settori, organismi della comunità locale, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata, alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, ecc. in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
  - b) un campione limitato ad una aliquota percentuale - stabilita nel provvedimento di proposta della consultazione - di cittadini compresi in una delle fasce interessate, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### *Art. 4 - Organizzazione*

1. La consultazione, anche se promossa dal consiglio comunale, viene indetta con provvedimento della giunta che definisce:
  - a) i contenuti sostanziali del questionario o del sondaggio e approva il testo definitivo degli stessi che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione;
  - b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione (purché non inferiore ad anni 16).
2. Ai fini dello svolgimento della consultazione, con il provvedimento d'indizione viene costituita un'apposita commissione che svolge le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele e obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

La commissione è così composta:

- segretario comunale;
- responsabile del settore competente per materia;
- responsabile del servizio elettorale.

Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite a un dipendente della struttura competente per materia.

3. La commissione:
  - a) prende atto del testo definitivo del questionario;
  - b) presenza all'estrazione del campione;
  - c) stabilisce la data di inizio e la durata delle consultazioni (che nel caso di questionari non deve essere inferiore alle due settimane);
  - d) esamina e raccoglie i dati emersi dalla consultazione;
  - e) sovrintende alle operazioni verificandone la regolarità.
4. La commissione promuove e realizza avvalendosi dei dipendenti del settore amministrativo, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi, procedure della consultazione popolare mediante manifesti, comunicati stampa, notiziario comunale, o in qualsiasi altra forma ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo.
5. I dipendenti del settore competente per materia provvedono:
  - a) alla predisposizione grafica del questionario necessario per la consultazione o il sondaggio;
  - b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione e alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
  - c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari;
  - d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti;
  - e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti;
  - f) all'invio dei risultati della consultazione o del sondaggio alla commissione di cui al presente articolo, nei giorni immediatamente successivi a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro 60 giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.
6. E' data facoltà alla giunta di avvalersi di soggetti esterni per l'effettuazione delle consultazioni di cui al presente regolamento.
7. Nel caso di consultazioni commissionate a soggetti esterni i dati dovranno essere elaborati e comunicati con le modalità precedentemente indicate.

#### *Art. 5 - Consultazione – Esito - Utilizzazione*

1. L'esito della consultazione deve essere comunicato al consiglio comunale nella prima seduta utile, e successivamente reso noto ai cittadini, a mezzo manifesti, comunicati stampa e notiziario comunale, nel rispetto dei tempi di pubblicazione del medesimo.
2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione o del sondaggio è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento e alle valutazioni discrezionali dell'organo che ha indetto la consultazione stessa, non avendo alcun carattere vincolante.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli eventuali conseguenti atti amministrativi che dovessero essere adottati.

## **CAPO III CONSULTE**

### *Art. 6 - Istituzione e finalità*

1. Il consiglio comunale può istituire all'inizio di ogni tornata amministrativa o nel corso delle medesime e per tutta la sua durata, consulte permanenti, determinando il numero dei commissari.
2. Le consulte hanno lo scopo di:
  - a) mantenere un rapporto continuo tra i cittadini e l'amministrazione;
  - b) dar voce all'espressione di proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo elaborati dai cittadini siano essi associati o singoli;
  - c) istituire un momento di consultazione sull'attività dell'amministrazione comunale per argomenti di carattere generale.
3. Le consulte indicativamente sono:
  - CONSULTA INTERVENTI SOCIALI
  - CONSULTA ISTRUZIONE CULTURA
  - CONSULTA SPORT
  - CONSULTA GIOVANI
  - CONSULTA ATTIVITA' COMMERCIALI
  - CONSULTA AMBIENTE E URBANISTICA
4. I regolamenti delle consulte costituiscono appendici al presente regolamento.

### *Art. 7 - Nomina e funzioni delle consulte*

1. Ogni singola consulta è nominata dal sindaco e composta da:
  - a) sindaco o assessore delegato o consigliere incaricato a trattare argomenti specifici con funzione di presidente;
  - b) rappresentanti designati da ciascun gruppo consiliare (anche non consiglieri) in proporzione alla consistenza di ciascun gruppo consiliare.
2. Alle consulte possono partecipare tutti i cittadini, entro il numero stabilito nel precedente art. 6 comma 1. Coloro che intendono prendervi parte con regolarità lo segnaleranno all'ufficio di presidenza di cui all'art.8 e diventeranno in tal modo membri di diritto in seguito a nomina da parte del sindaco.
3. Alla prima riunione il sindaco l'assessore o il consigliere incaricato invita espressamente i rappresentanti delle forze sociali, culturali, politiche, o economiche o persone comunque qualificate ritenute idonee a dare un contributo per l'esame della materia, nonché i partecipanti alla medesima consulta nella tornata elettorale precedente.
4. Le consulte hanno principalmente il compito di contribuire all'attività dell'amministrazione mediante l'espressione di pareri e la formulazione di proposte per una migliore programmazione dell'attività dell'ente.

### *Art. 8 - Ufficio di presidenza*

1. Nella prima seduta, le consulte procedono alla elezione del vice presidente e del segretario che con il presidente compongono l'ufficio di presidenza.
2. Il presidente ha funzioni di:
  - a) convocare e presiedere la consulta;
  - b) proporre iniziative varie;
  - c) stabilire l'ordine del giorno.
3. Il segretario è eletto tra i membri di diritto.

### *Art. 9 - Convocazione e validità delle consulte*

1. La consulta viene convocata dal presidente almeno tre volte all'anno.
2. La consulta può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti di diritto; in quest'ultimo caso la riunione deve avere luogo entro 20 giorni da quello in cui perviene la richiesta.
3. E' possibile la convocazione contemporanea di più consulte.
4. Le sedute non sono valide se non è presente almeno la metà dei componenti di diritto.
5. I pareri delle consulte vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I componenti delle consulte decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate. I rappresentanti dei gruppi consiliari, se decaduti, vengono sostituiti; è prevista per essi la supplenza previo delega scritta del membro interessato.
7. Su richiesta del presidente nel caso di argomenti di particolare rilevanza e complessità, può essere invitato a partecipare alle sedute il responsabile del settore di competenza o un suo delegato o altri esperti.
8. Copia delle convocazioni delle consulte verrà esposta al pubblico, almeno tre giorni prima. Copia dei verbali viene trasmessa all'assessore di competenza.

## **CAPO IV COMITATI DI PARTECIPAZIONE**

### *Art. 10 - Costituzione*

1. Per garantire e favorire la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi comunali possono essere costituiti appositi comitati di partecipazione o commissioni (che costituiscono sottocommissioni delle consulte permanenti) la cui durata viene stabilita dai singoli regolamenti.
2. I regolamenti dei comitati costituiscono appendice al presente regolamento.

### *Art. 11 - Composizione*

1. I comitati sono nominati con atto del sindaco e sono costituiti da un numero variabile di membri in relazione alla complessità del servizio facendo in modo che nel comitato siano presenti rappresentanti dei gruppi consiliari, degli utenti, dei gestori dei servizi ed esperti della materia.

Dei comitati fanno parte di diritto:

- il sindaco o assessore delegato o consigliere incaricato con funzioni di presidente;
  - da n. 2 a **6** rappresentanti dell'amministrazione di cui il 50% in rappresentanza delle minoranze (designati dai capigruppo);
  - da n. 4 a 10 rappresentanti degli utenti;
  - il responsabile del settore competente per materia o suo delegato;
  - da n. 2 a 5 rappresentanti delle scuole, dai gestori dei servizi o esperti in materia.
2. La composizione e la durata dei comitati viene determinata dagli appositi regolamenti.

### *Art. 12 - Funzionamento*

1. Le modalità di convocazione e funzionamento dei comitati e commissioni sono stabilite negli appositi regolamenti se non già regolate nel presente regolamento.
2. I comitati di nuova costituzione rispetteranno i principi del presente regolamento.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### *Art. 13 - Entrata in vigore*

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale e la sua pubblicazione come previsto dall'articolo 16 dello statuto.



### COMITATO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE DELL'ASILO NIDO

#### *Art. 1 - Funzioni*

1. Il comitato di partecipazione sociale:
  - a) opera una costante verifica sulla corretta applicazione degli indirizzi psicopedagogici e organizzativi del servizio in relazione alla politica per l'infanzia elaborata dall'amministrazione comunale;
  - b) esprime parere all'amministrazione sui criteri che regolano l'ammissione all'asilo nido;
  - c) formula proposte ed esprime pareri relativamente alla gestione dell'asilo come centro di costo e risorsa comunale, (prendendo conoscenza delle voci di costo e di entrata del servizio);
  - d) esprime pareri sui criteri relativi alle variazioni delle tariffe del servizio;
  - e) svolge funzioni di consulenza per la realizzazione dei piani di edilizia e ristrutturazione concernenti l'asilo nido e per gli acquisti degli arredi;
  - f) convoca, su proposta del presidente, l'assemblea delle famiglie una volta all'anno;
  - g) promuove approfondimenti sulle problematiche dell'infanzia, anche stimolando il confronto tra asilo e le scuole materne del territorio per garantire la continuità educativa tra i due servizi;
  - h) prende in esame ipotesi di sviluppi differenziati del servizio;
  - i) presenta eventuali proposte di modifica del regolamento;
  - j) formula proposte in materia di orario del servizio in caso di particolari esigenze di gruppi di utenti.

#### *Art. 2 - Composizione*

1. Il comitato di partecipazione sociale è composto da 9 membri di cui:
  - a) sindaco o assessore delegato o consigliere, presidente;
  - b) 4 rappresentanti dell'amministrazione comunale, di cui n.2 della maggioranza e n. 2 della minoranza;
  - c) 4 rappresentanti delle famiglie utenti del servizio scelti all'interno dell'assemblea delle famiglie.
2. Alle riunioni potrà essere richiesta la presenza della coordinatrice dell'asilo nido, con funzioni consultive sulle decisioni adottate dal comitato nell'esercizio delle sue funzioni di cui all'art.13, comma 1, lettere b) c) e) g) h) i) j) k).

#### *Art. 3 - Durata*

1. Il comitato dura in carica 3 anni.

### COMITATO DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO MENSA

#### *Art. 1 - Natura e finalità*

1. La commissione mensa contribuisce al miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica, in un'ottica costante e duratura collaborazione con gli organi comunali competenti e il servizio igienico-sanitario regionale, mediante l'esercizio di azioni consultive e di verifica della qualità.

#### *Art. 2 - Composizione*

1. La commissione mensa è composta da 20 membri di cui:
  - assessore alla pubblica istruzione (presidente)
  - otto rappresentanti dei genitori così ripartiti:
    - ◇ due rappresentanti dell'asilo nido;
    - ◇ due rappresentanti della scuola dell'infanzia;
    - ◇ due rappresentanti della scuola primaria;
    - ◇ due rappresentanti della scuola secondaria;
  - tre rappresentanti del corpo docente;
  - **due** rappresentanti della ditta che gestisce il servizio;
  - un rappresentante degli educatori del servizio asilo nido;
  - **due** rappresentanti dell'amministrazione comunale **di cui n. 1 minoranza**;
  - due rappresentanti degli studenti;
  - il responsabile del settore competente o suo delegato.

Dei rappresentanti dei genitori, due devono essere indicati dal comitato di partecipazione sociale dell'asilo nido. I restanti sei devono essere designati dalle rappresentanze dei genitori all'interno dell'istituto comprensivo di Bussero, proporzionalmente al numero di rappresentanti eletti in seno al consiglio di istituto (con arrotondamento all'intero più vicino).

Il rappresentante degli educatori del servizio asilo nido è designato dal collettivo interno.

I tre rappresentanti del corpo docente sono designati dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Monte Grappa.

I rappresentanti degli studenti verranno indicati dal consiglio comunale dei ragazzi, scegliendoli tra i ragazzi di seconda media che usufruiscono del servizio di refezione comunale.

I rappresentanti dei genitori devono essere individuati tra coloro che abbiano almeno un figlio che usufruisca del servizio di refezione comunale presso l'asilo nido o la scuola da loro rappresentata.

La designazione dei rappresentanti delle scuole, sia docenti che genitori, deve essere fatta in modo tale che siano comunque rappresentati tutti e tre gli ordini: della scuola dell'infanzia (scuola materna) statale, della scuola primaria (elementare) e della scuola secondaria di 1 grado (media).

I rappresentanti della ditta che gestisce l'appalto devono essere il coordinatore del servizio e i due responsabili dei centri cottura.

Il responsabile del servizio istruzione svolge le funzioni di segretario della commissione.

### *Art. 3 - Durata*

1. I componenti durano in carica:

- i genitori fino a quando la propria prole è utente della refezione comunale;
- i docenti 5 anni, salvo che cessino il servizio presso l'istituto comprensivo di Bussero;
- i rappresentanti delle ditte appaltatrici sino allo scadere del contratto d'appalto;
- i rappresentanti degli studenti due anni, salvo che interrompano di usufruire del servizio mensa;
- i rappresentanti comunali per tutta la durata del mandato del sindaco.

I componenti restano in carica sino alla nomina dei nuovi.

### COMITATO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE AI SERVIZI SCOLASTICI

#### *Art. 1- Funzioni*

La commissione collabora con l'assessorato alla pubblica istruzione nella predisposizione del piano per il diritto allo studio, nell'organizzazione di centri estivi, e predisposizione di progetti per l'integrazione con alunni di paesi stranieri.

#### *Art. 2- Composizione*

La commissione è composta da **20** membri di cui:

- sindaco o assessore alla pubblica istruzione, presidente;
- consigliere incaricato agli organismi scolastici;
- **1 rappresentante delle minoranze;**
- 2 rappresentanti degli insegnanti di ogni ordine scolastico eletti da separate assemblee o indicati dal dirigente scolastico;
- 2 rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti i diversi ordini scolastici (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado) eletti da separate assemblee e designati dalle rappresentanze dei genitori all'interno dell'istituto comprensivo di Bussero, proporzionalmente al numero di rappresentanti eletti in seno al consiglio di istituto (con arrotondamento all'intero più vicino). I rappresentanti dei genitori devono essere individuati tra coloro che abbiano almeno un figlio iscritto all'ordine di scuola di riferimento;
- 1 rappresentante indicato dal consiglio di istituto;
- 2 rappresentanti degli studenti indicati dal consiglio comunale dei ragazzi tra gli alunni di II e III della scuola secondaria inferiore;
- 1 rappresentante del personale ata indicato dal dirigente scolastico;
- 1 rappresentante della scuola dell'infanzia indicato dal consiglio di amministrazione.

#### *Art. 3 - Durata in carica*

La commissione dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Il presente Regolamento è stato  
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 54 del 30.11.2007**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 12/12/2007 al 27/12/2007**

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La deliberazione di approvazione del presente atto è divenuta esecutiva il 24/12/07 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 7/01/2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D.ssa C. Miraglia

Si certifica che questo Regolamento è ENTRATO IN VIGORE il 28/12/2007, ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **52**.

Bussero, lì 7/01/2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa C. Miraglia